



□ **COMUNE DI**
□ **BARBARANO MOSSANO**

PROVINCIA DI VICENZA



**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO
E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 6 del 22/05/2020
divenuta esecutiva a norma di legge.

ART.1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti e dei termini stabiliti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta Comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, dell'imposta municipale propria, della tassa sui servizi indivisibili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla giunta comunale nell'intesa che con il termine Funzionario deve intendersi il responsabile delle Funzioni come precisato con circolare del Ministero dell'Interno n.3 del 21.06.1993.

Art. 6

Modalità di pagamento

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al comune - Servizio di tesoreria;
 - c) giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) "delega unica F24" (c.d. mod. F24);
 - e) pagamento telematico sistema "PAGOPA";
 - f) pagamento diretto al concessionario per la riscossione dei tributi;
2. Per ciascun tributo l'organo esecutivo stabilirà le specifiche modalità di pagamento nell'ambito delle fattispecie sopra esposte.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione coattiva è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.

Art. 7

Attività di riscontro

1. I Funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle

dichiarazioni e delle comunicazioni nonchè di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. La Giunta Comunale, su proposta motivata dal funzionario responsabile del tributo, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 8

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali relativi ai singoli tributi.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ponendo a carico del debitore le relative spese postali e/o di notifica. Quando è possibile le suddette notifiche vengono effettuate tramite PEC.

Art. 9

Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concessi dilazioni o rateizzazioni di pagamento nel caso in cui il debitore si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà economica.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporaneamente del pagamento di più atti, purchè tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti sono relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà prestare per ciascun tributo distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse, in caso di difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per i debiti fino a € 60.000,00.
4. L'Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 48 rate mensili, come di seguito indicato:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione o dilazione
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili
- da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 10 rate mensili
- da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili
- da € 2.000,01 a € 3.000,00 fino a 15 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino a 20 rate mensili
- da € 5.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili
- da € 6.000,01 a € 15.000,00 fino a 36 rate mensili
- oltre € 15.000,01 fino a 48 rate mensili.

5. Per i debiti oltre € 60.000,00 le persone fisiche e le ditte individuali devono allegare alla domanda di dilazione del pagamento attestazione ISEE indicante lo stato di difficoltà economica finanziaria; le società ed altri enti devono allegare l'ultimo bilancio approvato e depositato.
6. La rateizzazione o dilazione di pagamento può essere concessa solo in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
7. Il beneficio concesso, decade nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.
8. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono applicate secondo quanto previsto dai D. Lgs. 471, 472 e 473 del 18/12/97 e successive modificazioni.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO III

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 11

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali, avviene di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43, e da eventuale altre norme modificative, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.01.1910 n. 639

Art. 12

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 8.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 13

Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore a € 20,00.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO IV

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 14

Accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è oggetto di apposito regolamento adottato dall'Ente.

Art. 15

Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2,3,4,5,6 del D.Lgs. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta applicazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. L'ufficio comunale risponde alle istanze, in forma scritta e motivata, nel termine di 90 giorni.
5. Qualora la risposta non è comunicata al contribuente entro il suddetto termine, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'ufficio comunale, della soluzione prospettata dal contribuente.

Art. 16

Reclamo e mediazione

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e della mediazione previsto dall'articolo 17 *bis* del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17 *L* del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00= (cinquantamila/00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. L'ufficio a cui è affidato il procedimento amministrativo di cui ai commi precedenti è l'ufficio comunale per il "reclamo e mediazione" che fa capo all'ufficio ragioneria.

Art. 17

Effetti

1. Con la presentazione del ricorso-reclamo l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a. l'ufficio o il funzionario competente all'esame del reclamo-mediazione.
 - b. l'oggetto del procedimento promosso.
 - c. il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale.
 - d. la data entro la quale deve concludersi il procedimento.
 - e. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso alla Commissione Tributaria non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge o, in mancanza, nella misura legale.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis Del D. Lgs. 546/92.

Art. 18

Valutazione

1. L'ufficio comunale preposto, qualora non intenda accogliere il ricorso-reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - a. l'eventuale incertezza delle questioni controversie;
 - b. il grado di sostenibilità della pretesa;
 - c. il principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso-reclamo, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a. l'accoglimento totale del reclamo;
 - b. la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c. il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 19

Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata in caso di concessione del pagamento rateale.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

Art. 20

Autotutela

- a) L'istituto del potere di autotutela è oggetto di apposito regolamento adottato dall'Ente.

Art. 21

Rappresentanza dell'ente in giudizio

Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire, il Sindaco è l'organo di rappresentanza del Comune ai sensi dell'art. 11, comma 3°, del D. lgs 31.12.1992, n. 546.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte, ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Il sindaco può farsi rappresentare, con apposita delega, dal funzionario responsabile del tributo, limitatamente al giudizio di primo grado.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il primo gennaio 2020.